II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 1990

concernente un primo stanziamento al Belgio di parte delle risorse da imputare all'anno di bilancio 1991 per la fornitura a talune organizzazioni di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità

(90/498/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità [1],

visto il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuire agli indigenti nella Comunità [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2736/89 [3], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 [5], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il 31 luglio 1990 il Belgio ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a iniziare già nel 1990 l'azione sul suo territorio finanziabile in base alle risorse imputabili al bilancio 1991 ed ha indicato le quantità di prodotto che intende distribuire ; che è opportuno iniziare questo piano ora in Belgio operando uno stanziamento a favore di tale paese ; che tale stanziamento non deve superare il 50 % delle risorse assegnate con decisione della Commissione al Belgio a titolo del piano dell'esercizio 1990 ;

considerando che, per facilitare la realizzazione di questo piano, è necessario specificare il tasso di cambio da applicare nella conversione degli ecu nella moneta nazionale ad un tasso che rifletta la realtà economica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. È decisa la seguente assegnazione degli stanziamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3744/87, imputabili al bilancio 1991 :

Belgio	1 109 500 ecu

Tale importo sarà convertito nella moneta nazionale al tasso applicabile il 3 gennaio 1990 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. Fatto salvo il limite di cui al paragrafo 1, i seguenti quantitativi di prodotti possono essere ritirati dall'intervento per distribuzione in Belgio :

300 t di carni bovine.

3. I ritiri di cui al paragrafo 2 possono essere effettuati a partire dal 1° ottobre 1990.

[1] GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.
[3] GU n. L 263 del 9. 9. 1989, pag. 19.
[4] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[5] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione